

N. R.G. PU 53-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **ALLESANDRO MARACCHINI** (C.F.:) nato a ,
residente in , al
rappresentato dagli avvocati GIANMARIA DELBOURGO RICCO e SIMONA MONTECCHIANI, con l'ausilio del consulente di parte dott. MIRKO PALLUCCHI e l'assistenza dell'OCC, avv. ANNA MARIA REPICE;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 09/04/2024 ALLESANDRO MARACCHINI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a



liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, il medesimo ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a euro 132.967,49 per debiti erariali, contributivi ed assicurativi nonché per l'apertura due linee di finanziamento) derivante dall'andamento negativo, occasionato dalla crisi che ha investito l'edilizia, dalla fluttuazione dei costi dei materiali e dall'irregolarità nei pagamenti da parte dei committenti, della propria attività, svolta nel settore edile quale imprenditore artigiano (impresa individuale iscritta nell'anno 2015 e cancellata in data 13/01/2021);

atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari a circa 1.200,00/1.300,00 euro, quasi integralmente assorbito per assicurare a sé e

un dignitoso tenore di vita (sul punto si rileva che il ricorrente è tenuto a contribuire al mantenimento del per euro mensili), ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

i. immobili:

FABBRICATI:

1) Unità collabente sita in Comune di Sassoferrato (An), frazione Montelago snc
NCEU Foglio 77 map. 546 cat. F/2 (piano T-1)

Diritto di proprietà per 14/1000;

2) Abitazione di tipo rurale sita in Comune di Sassoferrato (An), frazione Montelago n. 17

NCEU Foglio 77 map. 83 e map. 84 cat. A/6, cl. 4, vani 4,0, Rendita 41,32 Euro



(piano T-1)

Diritto di proprietà per 1/288;

3) N. 2 abitazioni di tipo civile e annessa rimessa siti in Comune di Sassoferrato (An), frazione Montelago snc

NCEU Foglio 77 map. 424 sub. 1: cat. A/2, cl. 5, vani 5,5, Rendita 355,06 Euro (piano T); map. 424 sub. s: cat. A/2, cl. 4, vani 4,0, Rendita 216,93 Euro (piano T); map. 424 sub. 4: cat. C/6, cl. 4, mq 64, Rendita 102,47 Euro (piano S1)

Diritto di proprietà per 5/90;

4) Abitazione di tipo civile sita in Sassoferrato (An), frazione Montelago n. 2
NCEU Foglio 77 map. 201, cat. A/4, cl. 1 Rendita 151,84 Euro (piano 4)

Diritto di proprietà per 14/1000;

TERRENI:

5) Terreni a varia destinazione siti in Comune di Sassoferrato (An):

CT Foglio 69 map. 151 (bosco ceduo) 29,40 are, RD 1,97 Euro, RA 0,30 Euro;

CT Foglio 70 map. 60 (seminativo) 14,80 are, RD 1,53 Euro, RA 1,53 Euro;

CT Foglio 76 map. 78 (pascolo) 3,00 are, RD 0,12 Euro, RA 0,08 Euro;

CT Foglio 77 map. 208 (pascolo) 12,50 are, RD 0,65 Euro, RA 0,39 Euro;

CT Foglio 77 map. 239 (seminativo arboreo) 7,86 are, RD 0,41 Euro, RA 0,16 Euro

Diritto di proprietà per 8/864;

6) Terreno destinato a pascolo sito in Comune di Sassoferrato (An):

CT Foglio 77 senza mappale (pascolo) 23,20 are, RD 1,20 Euro, RA 0,72 Euro

Diritto di proprietà per 8/864;

7) Terreno destinato a pascolo sito in Comune di Sassoferrato (An):

CT Foglio 69 map. 20 (pascolo) 12,60 are, RD 0,98 Euro, RA 0,52 Euro

Diritto di proprietà per 4/288;

8) Terreni a varia destinazione siti in Comune di Sassoferrato (An):

CT Foglio 69 map. 34 (pascolo cesp.) 19,00 are, RD 0,98 Euro, RA 0,59 Euro;

CT Foglio 69 map. 135 (pascolo) 12,60 are RD 0,65 Euro, RD 0,39 Euro;

CT Foglio 69 map. 169 (pascolo) 23,20 are, RD 1,20 Euro, RA 0,72 Euro;

CT Foglio 77 map. 423 (pascolo) 2,73 are, RD 0,21 Euro, RA 0,11 Euro;



CT Foglio 77 map. 456 (seminativo arboreo) 2,31 are, RD 0,24 Euro, RA 0,16 Euro;

CT Foglio 90 map. 18 (pascolo) 73,00 are, RD 2,26 Euro, RA 1,51 Euro

Diritto di proprietà per 4/288;

9) CT Foglio 69 map. 24 (pascolo) ha 2,05,80, RD 8,50 Euro, RA 5,31 Euro;

CT Foglio 69 map. 49 (pascolo) are 17,46, RD 0,90 Euro, RA 0,54 Euro;

CT Foglio 69 map. 88 (pascolo) are 12,20, RD 0,63 Euro, RA 0,38 Euro;

CT Foglio 69 map. 89 (pascolo) are 2,70, RD 0,11 0Euro, RA 0,07 Euro;

CT Foglio 69 map. 90 (bosco ceduo) are 11,07, RD 0,23 Euro, RA 0,06 Euro;

CT Foglio 69 map. 253 (pascolo) are 7,50, RD 0,58 Euro, RA 0,31 Euro;

CT Foglio 69 map. 256 (pascolo) are 52,60, RD 2,72 Euro, RA 1,63 Euro;

CT Foglio 69 map. 261 (pascolo) are 1,90, RD 0,92 Euro, RA 0,55 Euro;

CT Foglio 70 map. 55 (seminativo) are 21,20, RD 1,64 Euro, RA 0,99 Euro;

CT Foglio 77 map. 154 (pascolo) are 2,77, RD 8,50 Euro, RA 5,31 Euro;

CT Foglio 77 map. 234 (seminativo) are 6,40, RD 0,33 Euro, RA 0,13 Euro;

CT Foglio 77 map. 355 (seminativo) are 14,80, RD 1,53 Euro, RA 1,53 Euro;

CT Foglio 77 map. 363 (seminativo) are 20,09, RD 2,08 Euro, RA 1,35 Euro;

CT Foglio 77 map. 370 (seminativo) are 13,35, RD 1,03 Euro, RA 0,62 Euro;

CT Foglio 77 map. 373 (seminativo) are 13,35, RD 1,03 Euro, RA 0,11 Euro;

CT Foglio 77 map. 427 (seminativo) are 1,42, RD 0,158 Euro, RA 0,10 Euro;

CT Foglio 90 map. 19 (pascolo) are 39,60, RD 1,02 Euro, RA 0,61 Euro

Diritto di proprietà per 4/288;

10) Terreni a varia destinazione siti in Comune di Sassoferrato (An);

CT Foglio 69 map. 5 (pascolo) are 22,80, RD 1,77 Euro, RA 0,94 Euro;

CT Foglio 69 map. 196 (pascolo) are 19,80, RD 1,02 Euro, RA 0,61 Euro;

CT Foglio 69 map. 199 (pascolo) are 5,60, RD 0,29 Euro, RA 0,17 Euro;

CT Foglio 70 map. 16 (pascolo) are 12,20, RD 0,50 Euro, RA 0,32 Euro;

CT Foglio 70 map. 26 (seminativo) are 28,40, RD 2,20 Euro, RA 1,32 Euro;

CT Foglio 76 map. 5 (pascolo) are 67,60, RD 2,09 Euro, RA 1,40 Euro

Diritto di proprietà per 1/9.



In merito a detti beni, di cui si è rilevata la forte frammentarietà nella titolarità e il loro esiguo valore, il Giudice istruttore, con decreto del 07/05/2024, ha assegnato un termine al ricorrente al fine di procedere all'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto da parte dei comproprietari onde evitare l'aggravio di spese a carico della procedura. All'esito, per il tramite di relazione del 20/05/2024, il debitore, mettendosi comunque a disposizione degli organi della procedura per una collaborazione fattiva, ha riferito di non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse all'acquisto né da parte dei comproprietari degli immobili, né da altri;

ii. crediti:

- saldo del conto corrente n. 21100 00000000 3812 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro pari ad euro 99,84 al 23/02/2024;
- ammissione in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. al passivo del fallimento SOGEMA COSTRUZIONI sas di Sogema Srl & C. (r. fall. n. 10/2010) dell'importo di euro 20.424,00 (cron. N. 00136);
- stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari che il ricorrente e l'OCC hanno indicato congrua nell'importo di euro 1.000,00;
- tredicesima mensilità, per l'intero importo che sarà corrisposto per i tre anni dell'esecuzione del programma di liquidazione, per un ammontare di circa 3.800,00 euro;
- il trattamento di fine rapporto già maturato, pari ad euro 2.193,17 lordi sino alla busta paga relativa al mese di dicembre 2023, oltre a quello maturando per la durata della Liquidazione per un importo complessivo, nel triennio, di euro 5.400,00 lordi circa, che sarà dimesso immediatamente alla procedura grazie all'assenso del datore di lavoro;

iii. beni mobili registrati:

ciclomotore di tipo Beta C2 targato X9PD9F;

Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità del ciclomotore è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze



liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **ALLESANDRO MARACCHINI** (C.F.:

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, avv. ANNA MARIA REPICE;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi



convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del ciclomotore di tipo Beta C2 targato X9PD9F che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28/05/2024.

Il Presidente estensore
dott.ssa Giuliana Filippello

